Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini"
Via Mazzini, 24 - 20064 GORGONZOLA (MI) - **Tel**. 02/95.13.005 - **Fax** 02/95.14.538
E-mail miic8bf00g@istruzione.it - miic8bf00g@pec.istruzione.it - www.gorgoscuola.edu.it
CM MIIC8BF00G - **CF** 91546550152 – **CU** UF2SHX

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI

VISTO il D.I. n. 129/2018 in particolare gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;

CONSIDERATO che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.I.129/2018 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 "*Linee guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture";*

CONSIDERATA l'estrema rilevanza che la materia degli appalti riveste a livello comunitario;

CONSIDERATO che il rispetto della disciplina afferente le procedura di evidenza pubblica, ai fini della selezione del soggetto al quale affidare l'appalto, forma oggetto di costante controllo da parte degli organismi comunitari e le Autorità nazionali sono chiamate a garantire la corretta gestione degli appalti;

CONSIDERATO che la non corretta applicazione della normativa in materia di appalti comporta la totale inammissibilità della spesa dei relativi progetti;

VISTO l'art. 30 del D.L.vo 50/2016 che prevede la necessità del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede la possibilità di fare ricorso ad elenchi di operatori economici ai fini della individuazione degli operatori da consultare nell'ambito di procedure negoziate con consultazione;

VISTO l'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) indica come requisito premiante per la **qualificazione delle Stazioni Appaltanti** presso l'ANAC la "disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara"

VISTO l'art. 134 del **D.Lgs. 50/2016** che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici.

CONSIDERATO che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del surrichiamato codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATA la necessità di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla formazione di elenchi di fornitori e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.vo 50/2016;

CONSIDERATO che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori idoneo a

garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 50/2016;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DELIBERA
il presente

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEI FORNITORI
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione albo annuale.
È istituito presso questa Istituzione scolastica l'Albo annuale dei Fornitori ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici").
Esso ha validità di un anno solare ed è soggetto a revisione –fatto salvo quanto disposto nei successivi artt. 11 e 12 – tra il 1° novembre ed il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 2 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo
L'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia dell'Istituzione scolastica viene approvato dal Consiglio di Istituto con adozione di apposito atto deliberativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 – Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell'Albo Fornitori previsto dall'art. 134 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" con la finalità di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.
2. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.
3. L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte dell'Istituto Comprensivo
4. Resta ferma la facoltà dell' Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'albo nella Sezione pertinente.

Art. 4 – Campo di applicazione
L'Albo dei fornitori sarà utilizzato nell'ambito delle procedure ristrette e negoziate per l'acquisizione di beni e di servizi, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 5 – Responsabile dell'Albo Fornitori
La responsabilità della tenuta dell'Albo fornitori è in capo ad un responsabile del procedimento appositamente designato.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo fornitori o, per le finalità dichiarate all'art. 3 del presente Regolamento. La scuola tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'Albo annuale Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/03.
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato.

PARTE SECONDA – GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art. 7- Requisiti per l'iscrizione
1. Per essere iscritti all'Albo dei fornitori e delle ditte di fiducia dell' Istituzione scolastica, occorre:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I

per il quale si chiede l'iscrizione;
b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016;
c) non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
d) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
e) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
f) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e non avere in corso alcuna delle procedure suddette;
h) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 8 - Modalità d'iscrizione all'Albo

1. Le Ditte interessate all'iscrizione all'albo di cui al presente Regolamento devono far pervenire apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo i modelli pubblicati sul sito web della scuola, dal 1 novembre al 15 dicembre di ogni anno.
L'Istituzione scolastica accetterà ed iscriverà all'albo sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che produrranno istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche:

1) Carta, cancelleria e stampati
2) Materiali e accessori
- 2.1) Accessori per uffici
- 2.2) Accessori per attività sportive e ricreative
- 2.3) Materiali e strumenti tecnico specialistici
- 2.4) Materiale informatico e software
- 2.5) Medicinali, materiale sanitario e igienico

3) Fornitura servizi
- 3.1) Contratti di assistenza software e hardware
- 3.2) Manutenzione e riparazione macchinari
- 3.3) Manutenzione ordinaria immobili, arredi e complementi di arredo
- 3.4) Servizio sorveglianza immobili
- 3.5) Servizio trasporto per visite di istruzione
- 3.6) Organizzazione visite istruzione
- 3.7) Noleggio macchinari o altri beni

4) Servizi bancari e assicurativi
5) Servizi:
- 5.1) Sicurezza D.L. 81 del 30/04/2008
- 5.2) Privacy
- 5.3) Formazione
- 5.4) Altro

2. **La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata all' Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Gorgonzola (Mi) alla Via Mazzini n.24 dovrà riportare la dicitura a fronte della busta:** "iscrizione albo fornitori", oppure pervenire tramite posta certificata all'indirizzo: miic8bf00g@pec.istruzione.it
3. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.
L'Istituto scolastico si riserva di non accettare le richieste d'iscrizione all'albo per i seguenti motivi:

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I

a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione all'esigenze dell'Ente;
c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere documentata e comprovata.

Art.9 - Pubblicazione
1. L'Albo, è pubblicato sul sito della Scuola nella sezione “Albo Fornitori”.

Art.10 - Utilizzazione dell'Albo
1. L'albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. e con le modalità operative di cui ai precedenti commi.
2. Con riferimento a ciascuna categoria l’Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell’importo di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, previa attribuzione di un numero a ciascuna ditta fornitrice delle categorie merceologiche richieste da comunicare alle stesse in via riservata tramite pec.
3. L’Istituto non ha l’obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all’elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Art. 11 - Sospensione
1. L'Efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dal Dirigente scolastico con proprio atto qualora a carico della Ditta si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 11 a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
c) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
d) la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Art. 12 - Cancellazione
1. Sono cancellate dall'Albo con provvedimento del Dirigente scolastico le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 6 del presente regolamento;
e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
g) mancata risposta, anche per una solo volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all’invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Albo;
h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta.
2. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

Art. 13 - Obblighi per le Ditte
Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente e tramite pec le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione entro 15 gg. dal loro verificarsi.

Art. 14 - Mercato elettronico

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito da Consip S.p.A. ovvero da altri enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 15 - Pubblicità

La presente regolamentazione dell'Albo viene resa pubblica attraverso l'affissione permanente all'Albo e la sua pubblicizzazione sul sito web della scuola.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.49 del 20/5/2021.

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002344 - 15/09/2021 - II.5 - I